

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI RICERCA

**“OSSERVATORIO AMBIENTALE REGIONALE”**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO SOFTWARE,  
CONSULENZA E MANUTENZIONE FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE ED ALLA  
GESTIONE OPERATIVA DEL POLO INFORMATIVO REGIONALE E DEL CATASTO  
DELL’INFORMAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA  
CIG 6873794241**

**DISCIPLINARE DI GARA**

## **1. Premessa**

La Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" - di seguito denominata Fondazione - ha stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria, mediante apposita procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, più in generale, da espletarsi nel rispetto della normativa recata dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La Fondazione ha, pertanto, provveduto alle pubblicazioni prescritte dalla normativa vigente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 66, comma 7, del D. Lgs 163/2006 nella formulazione ad oggi applicabile, trasmettendo apposito bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (ove lo stesso è stato pubblicato in data 04/11/2016 GU S : 2016/S 213-388016 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (v. GURI n. 133, V Serie Speciale "Contratti pubblici", del giorno 16/11/2016). Il medesimo bando di gara è stato, altresì, pubblicato integralmente sul sito web [www.farbas.it](http://www.farbas.it), e sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it), sul sito dell'ANAC

[www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso) e, per estratto, sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Messaggero ed Il Corriere della Sera, nonché sul BUR Basilicata.

A tal riguardo, si precisa sin d'ora che, conformemente a quanto disposto dall'art. 216, comma 11 d. lgs. n. 50/2016 e dall'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 (convertito in legge n. 221/2012), l'offerente aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare al Fondo, entro il termine di sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Bando di gara e degli avvisi nonché le spese di pubblicazione sui predetti quotidiani a diffusione nazionale e locale, di cui al secondo periodo del comma 7, dell'art. 66 del D.Lgs. 163/2006, nella formulazione ad oggi applicabile in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 216, comma 11, d. lgs. n. 50/2016.

Espletati i predetti adempimenti, la Fondazione provvede dunque alla pubblicazione del presente Disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del relativo bando e contiene le norme ad esso integrative, specificando il luogo e l'oggetto del servizio, le sue modalità di esecuzione e la durata, i requisiti richiesti ai concorrenti, le modalità di partecipazione, di svolgimento e di presentazione delle offerte, lo svolgimento della procedura nonché le principali condizioni e specifiche tecniche del servizio, ulteriormente specificate nel capitolato tecnico e nello schema di contratto del servizio posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/16 e della legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, si precisa che il Responsabile della procedura di affidamento è il Dott. Danny Grano, reperibile ai seguenti recapiti: telefax 0975.342098, e-mail [info@farbas.it](mailto:info@farbas.it), dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

## **2. Documentazione di gara – Chiarimenti – Comunicazioni**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolato tecnico
- 4) Schema di contratto

Tutta la predetta documentazione è direttamente accessibile sul sito web della Fondazione <http://www.farbas.it>, su cui verranno pubblicate anche le eventuali rettifiche che dovessero rendersi necessarie. Il presente disciplinare ed il capitolato tecnico saranno altresì ritirabili presso l'Ufficio del Responsabile del Procedimento.

Tutte le richieste di chiarimento dovranno pervenire alla Fondazione esclusivamente in forma scritta entro e non oltre il **21 novembre 2016**, al seguente recapito PEC [fondazioneosservatorio@pec.it](mailto:fondazioneosservatorio@pec.it) e dovranno recare la dicitura "Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria – Richiesta di chiarimenti".

La Fondazione risponderà entro il successivo **01 dicembre 2016** tramite posta elettronica certificata (PEC) alle sole richieste di chiarimento che siano pervenute in tempo utile. I quesiti pervenuti nel termine e le relative risposte, in forma anonima, saranno altresì pubblicati sul sito internet <http://www.farbas.it>. Tutte le eventuali ulteriori informazioni e comunicazioni relative alla procedura e le convocazioni per le sedute pubbliche successive alla prima, saranno altresì tempestivamente pubblicate sul predetto sito.

## **3. Oggetto del servizio.**

Il servizio dedotto ad oggetto della presente procedura attiene allo sviluppo software, consulenza e manutenzione, finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria e si compone delle seguenti prestazioni, più ampiamente dettagliate nel Capitolato tecnico, qui da intendersi richiamato e trascritto:

- a. Elaborazione del Sistema.
- b. Formazione ed affiancamento.
- c. Manutenzione del Sistema.

d. Assistenza Tecnica.

L'affidatario del servizio dovrà quindi provvedere alla:

- realizzazione e gestione operativa del Polo Informativo Regionale (P.I.R.) e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria;
- elaborazione di un Sistema, funzionale:
  - alla raccolta dei dati, così da essere in grado di esporre un insieme di servizi WEB in modo che tutti i soggetti che alimentano il PIR possano interfacciare i loro sistemi informativi, anche in tempo reale;
  - alla elaborazione dei dati, al fine di effettuare una attività di normalizzazione sui dati acquisiti ed elaborare tutti gli indicatori del Catasto (biologici ambientali, biologici sanitari e sanitari);
  - alla fruizione dei dati, onde mettere a disposizione le informazioni del Catasto tramite più canali e per diverse tipologie di utenti;
- elaborazione di un modello operativo e redazione delle relative specifiche tecniche per la raccolta e l'alimentazione dei dati ambientali nel Catasto;
- elaborazione di un modello organizzativo da proporre agli Enti ed agli Uffici della Basilicata con competenza in tematiche ambientali e sanitarie per la diffusione dei propri dati attraverso il PIR;
- progettazione e sviluppo dell'infrastruttura di servizi software necessaria per la raccolta dei dati e l'elaborazione degli indicatori ambientali e sanitari;
- progettazione e sviluppo dell'infrastruttura di servizi software ed applicativi necessaria al sistema di fruizione dei dati raccolti nel catasto indirizzato sia ai cittadini che ai sistemi informativi di altri Enti;
- erogazione al personale dei moduli formativi finalizzati a renderlo autonomo nella gestione operativa e tecnica ordinaria;
- manutenzione del software di base e d'ambiente, manutenzione dei moduli software applicativi (MAC e MEv), manutenzione evolutiva per l'intero periodo di validità del contratto, secondo le condizioni e i livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico.

**4. Durata del servizio ed importo a base di gara**

La durata del servizio è stabilita in **24 (ventiquattro) mesi** consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data di stipula del contratto tra la Fondazione e l'aggiudicatario ovvero dall'avvio anticipato del servizio, se richiesto dalla Fondazione medesima.

L'importo a base d'asta - vale a dire il corrispettivo presunto per le prestazioni richieste, come dettagliate nel Capitolato Tecnico - è stabilito in **€ 320.000,00 (diconsi trecentoventimila/00), IVA di legge esclusa.**

A tal riguardo si precisa che il predetto importo non comprende alcun onere della sicurezza c.d. "interferenziale" di cui all'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, poiché nello svolgimento del servizio non vi saranno rischi da interferenze tra il personale della Fondazione e il personale dell'affidatario.

Il corrispettivo si intende immodificabile per l'intera durata dell'appalto nonché comprensivo della cessione, in favore della Fondazione, della piena proprietà di tutti i prodotti sviluppati nell'ambito dei servizi oggetto di gara.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Si specifica che il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

Si precisa, inoltre, che entro i due anni dalla stipula del contratto, la Fondazione effettuerà un approfondito esame delle proprie esigenze e della propria programmazione, all'esito del quale si riserva, secondo quanto previsto all'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi e per un importo massimo presunto di € 160.000,00 (centosessantamila/00) al netto dell'IVA di legge.

Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo presunto del servizio, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale, è pari ad euro 480.000,00 (quattrocentottantamila/00) al netto di IVA di legge.

#### **5. Luogo di esecuzione del servizio**

Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" – sedi di Marsico Nuovo (PZ), Potenza e Matera.

#### **6. Termini e modalità di presentazione delle offerte. Soccorso istruttorio.**

Le offerte, redatte in lingua italiana e complete della relativa documentazione dovranno pervenire – con qualsiasi mezzo – presso la sede della Fondazione di partecipazione di ricerca "Osservatorio Ambientale Regionale" in Marsico Nuovo (PZ) al C.so Vittorio Emanuele II, n. 3, entro e non oltre le **ore 13,00 del giorno 9 (nove) DICEMBRE 2016.**

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta ricezione entro i limiti fissati farà fede unicamente la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo della Fondazione, indicante la data e l'ora di ricezione del plico. Il rischio del recapito tempestivo dell'offerta resta interamente a carico dei concorrenti.

Non saranno in nessun caso ammesse offerte pervenute presso la sede della Fondazione oltre il termine sopra indicato, anche nel caso in cui risulti che le stesse siano state spedite prima della scadenza del termine.

Non saranno inoltre ammesse offerte parziali, condizionate o che diano luogo ad equivoci sulla volontà dell'offerente di aderire pienamente ed integralmente alle condizioni contrattuali ed al relativo prezzo offerto.

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, in un unico plico, idoneamente sigillato, recante sul frontespizio la seguente dicitura: **“Fondazione di partecipazione di ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale” - Procedura Aperta, per l'affidamento di servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale e del Catasto dell'Informazione – CIG 6873794241 Non Aprire”**.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sul plico dovrà essere inoltre chiaramente indicato il mittente, l'indirizzo e i recapiti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica certificata P.E.C.) presso i quali inviare eventuali successive comunicazioni.

Nel caso di concorrente nella forma di associazione temporanea (costituita o da costituirsi) o di consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi), sul plico devono essere indicate le intestazioni e gli indirizzi, numeri di telefono e di fax, indirizzi di posta elettronica certificata (P.E.C.), di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.

Ove il plico fosse sprovvisto, anche solo in parte, delle sopraccitate diciture e sigillature, non potrà essere assicurata né la corretta consegna alla struttura preposta alla cura della procedura di gara, né l'integrità dello stesso fino alla data della relativa apertura. In tali casi, qualora il mancato rispetto delle suddette prescrizioni comporti l'apertura accidentale del plico ovvero la sua ritardata ricezione, si procederà all'esclusione del candidato dalla gara.

Il plico suddetto dovrà contenere, a pena di esclusione, al suo interno, tre buste, a loro volta perfettamente chiuse e controfirmate sui lembi, rispettivamente contrassegnate dalle diciture:

“**BUSTA A** – Documentazione Amministrativa”;

“**BUSTA B** – Offerta Tecnica”;

“**BUSTA C** – Offerta economica”.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

All'esterno di ciascuna busta dovrà essere indicato: il mittente, l'indirizzo, il relativo contenuto e la seguente dicitura **“Fondazione di partecipazione di ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale” - Procedura Aperta per l'affidamento di servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale e del Catasto dell'Informazione”**.

La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all'Allegato 1 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e le dichiarazioni di cui ai successivi punti 10.1, 10.2 e 10.3 sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - Allegato 2 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al successivo punto 14.2 devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all'Allegato 3 del presente disciplinare.

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.

La domanda di partecipazione, il DGUE e le restanti dichiarazioni sostitutive:

a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Il concorrente deve comunicare tempestivamente alla Fondazione le eventuali variazioni alle dichiarazioni e documentazioni di cui al presente paragrafo, che dovessero verificarsi durante la procedura di gara, producendo apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia del

documento di identità del sottoscrittore, attestante la permanenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

La documentazione di cui sopra deve essere presentata, in caso di raggruppamento Temporaneo o consorzio, da tutte le imprese componenti il raggruppamento o il consorzio che abbiano subito le dette variazioni.

Tale dichiarazione e la relativa documentazione devono essere trasmesse via pec al seguente indirizzo *fondazioneosservatorio@pec.it* ovvero in busta chiusa con la dicitura: **“Fondazione di partecipazione di ricerca “Osservatorio Ambientale Regionale” - Procedura Aperta, per l'affidamento di servizi di sviluppo software, consulenza e manutenzione finalizzati alla realizzazione ed alla gestione operativa del Polo Informativo Regionale e del Catasto dell'Informazione - variazioni intervenute”**.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La Fondazione esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Le dichiarazioni mendaci, che eventualmente fossero accertate dalla Fondazione anche dopo la gara, oltre alle conseguenze penali, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria, nonché la segnalazione all'ANAC.

La Fondazione si riserva di verificare in ogni momento tutte le attestazioni e le dichiarazioni presentate ai fini della partecipazione alla gara e di assumere ogni conseguente determinazione.

Troverà applicazione alla procedura di gara l'istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, la Fondazione acconsentirà all'integrazione e/o alla regolarizzazione della documentazione solo previo pagamento, da parte del concorrente, di una sanzione il cui importo è fissato nella misura di € 3.200,00 (tremiladuecento/00).

Il versamento del suddetto importo è garantito dalla garanzia provvisoria; qualora si manifestasse la situazione di incameramento della polizza, la stessa dovrà essere reintegrata, nei termini temporali stabiliti dalla norma sul soccorso istruttorio per l'integrazione documentale, al valore originario del 2%.

Il concorrente dovrà provvedere a versare l'importo di cui alla sanzione nella misura di € 3.200,00, a pena di esclusione, nel termine appositamente assegnato dalla Fondazione, comunque non superiore a dieci giorni.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.



Quanto innanzi non si applica per l'offerta tecnica ed economica.

In caso di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Fondazione richiederà la regolarizzazione documentale, senza applicare alcuna sanzione pecuniaria.

### **7. Cauzioni e garanzie richieste**

Le offerte dovranno, a pena di esclusione, essere corredate da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione, prestata in conformità a quanto stabilito dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell'importo dell'appalto, pari ad **€ 6.400,00** (seimilaquattrocento/00).

Troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, al fine di avvalersi delle ipotesi di riduzione dell'importo della garanzia previste da tale norma, l'operatore economico dovrà altresì espressamente dichiarare, nell'offerta, il possesso dei relativi requisiti.

In particolare, la garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, le seguenti clausole:

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione;
- validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento di imprese, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere necessariamente intestata, **a pena di esclusione**, sia all'impresa designata capogruppo, sia alla/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associate e **deve** essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono o andranno a costituire il raggruppamento.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000/1 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso, il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione sostitutiva - da inserire nella busta A - con la quale indicherà il possesso del requisito.

Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio

della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;

- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete.

Per la stipula del contratto, sarà richiesta una garanzia definitiva, da prestarsi in conformità a quanto stabilito nell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata in sede di offerta.

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla Regione, al personale della Regione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, con massimale per sinistro non inferiore a € 700.000,00 (settecentomila/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 700.000,00 (settecentomila/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

## **8. Apertura dei plichi. Svolgimento delle operazioni di gara**

Successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la Fondazione - qualora non sia nel frattempo divenuto operativo l'Albo di cui all'art. 78 del D. lgs. n. 50/2016 - provvederà alla nomina dei membri della Commissione giudicatrice, ivi compreso il Presidente, mediante il ricorso ai criteri di competenza e trasparenza già stabiliti dall'art. 84, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006 ed, in particolare, procederà all'individuazione dei Commissari e del Presidente nell'ambito dei soggetti previsti alle lettere a) e b) del predetto art. 84, comma 8.

L'apertura delle offerte avrà luogo, in seduta pubblica, **il giorno 14 dicembre, alle ore 10,00**, presso la sala Forum della sede della Fondazione, in Marsico Nuovo (PZ), al C.so Vittorio Emanuele II, n. 3.

Alle operazioni di gara - ad eccezione della parte che si svolgerà in seduta riservata - potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

In occasione di tale seduta si dichiarerà aperta la gara, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti in tempo utile nonché alla verifica della presenza delle tre buste richieste. Nella stessa seduta di gara si verificherà la presenza della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, provvedendo, ove possibile, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D. lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto al punto 6 del presente Disciplinare.

Per i soli concorrenti ammessi, si provvederà, inoltre, all'apertura della busta B, verificandone il contenuto ed escludendo dalla gara i concorrenti la cui documentazione risulti non conforme alle prescrizioni stabilite, a pena d'esclusione, dal presente Disciplinare.

Si dichiarerà, quindi, momentaneamente chiusa la fase pubblica della procedura di gara e la Commissione procederà ad esaminare, in occasione di una o più sedute riservate, le offerte tecniche contenute nelle buste B presentate dai soli concorrenti ammessi, cui verranno assegnati i punteggi di carattere tecnico secondo i criteri stabiliti nel successivo punto 12.

Successivamente, verrà convocata una nuova seduta di gara, nel corso della quale la Commissione darà pubblicamente atto delle valutazioni delle Offerte tecniche e delle conseguenti determinazioni assunte, dando altresì pubblica lettura dell'elenco delle imprese ammesse alla successiva fase della gara e dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta.

In seduta pubblica, preventivamente comunicata ai concorrenti ammessi, verranno, quindi, aperte le buste "C" recanti la dicitura "Offerta economica" presentate dai soli concorrenti ammessi: la Commissione ne verificherà ed esaminerà il relativo contenuto, escludendo dalla gara i concorrenti la cui offerta risulti non conforme alle prescrizioni stabilite a pena d'esclusione dal presente Disciplinare e ad assumere ogni provvedimento del caso. La Commissione darà, quindi,

lettura del ribasso e del prezzo offerto dai soli concorrenti ammessi ed attribuirà conseguentemente i relativi punteggi con le modalità stabilite nel successivo punto 12.

A questo punto, la Commissione formerà la graduatoria delle offerte ammesse in ordine decrescente e ne darà lettura in seduta pubblica. In caso di parità del punteggio complessivo, verrà preferita l'offerta che avrà ottenuto il miglior punteggio per la parte tecnica. In caso di parità dei punteggi assegnati sia all'offerta tecnica che all'offerta economica si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La Commissione formulerà, quindi, la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, purché questa non risulti anormalmente bassa, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In tale ultimo caso, la Commissione giudicatrice procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, D. lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, chiederà al concorrente spiegazioni in merito all'offerta presentata, al fine di verificarne la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Ove tali spiegazioni non giustificano sufficientemente l'offerta presentata, ovvero negli altri casi di cui all'art. 97, D. lgs. cit., si procederà all'esclusione dell'offerta ed allo scorrimento della graduatoria.

L'aggiudicazione sarà comunicata tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa.

La Fondazione si riserva, inoltre, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare in ogni caso la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse, nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La proposta di aggiudicazione verrà formulata anche in presenza di una sola offerta valida. In tale ultimo caso, la Commissione di gara procederà egualmente, senza attribuzione di punteggio, all'esame e valutazione dell'offerta tecnica ed economica del concorrente ed esprimerà un giudizio sulla congruità dell'offerta economica, sulla rispondenza dell'offerta tecnica e sulla affidabilità del concorrente, rimettendo ogni decisione alla Fondazione.

### **9. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione**

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico tutti i soggetti prestatori di servizi - riconducibili alla nozione di "operatori economici" di cui all'art. 45, D. lgs. n. 50/2016 - autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto dell'appalto secondo l'ordinamento dello Stato U.E. (ovvero dello Stato sottoscrittore dell'AAP – Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza ed in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Disciplinare.

Tutta la documentazione richiesta nel presente documento per la partecipazione alla gara deve essere in lingua italiana o accompagnata da traduzione giurata. In caso di

aggiudicazione, le persone che provvederanno al servizio devono comunque avere buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.

Ogni soggetto potrà presentare, singolarmente o in raggruppamento, una sola offerta.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E', altresì, vietato, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs n. 50/2016, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed in consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto – anche all'interno di raggruppamenti o di consorzi – tutte le predette offerte saranno escluse dalla procedura.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.

#### **10. Motivi di esclusione**

1. Ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al medesimo art 80, comma 1.

2. La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituisce, altresì, motivo di esclusione. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. e ii., con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto per i motivi di cui al comma 1 dell'art. 80 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti dei sotto riportati operatori economici:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita

semplice;

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nei casi in cui l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la stessa verrà esclusa dalla gara. Nei casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima, non va disposta l'esclusione.

4. Sono, altresì, esclusi dalla partecipazione alla gara gli operatori economici che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.

Gli stessi possono essere ammessi alla gara qualora abbiano ottemperato al pagamento dovuto o si siano impegnati in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Oltre a quanto sopra riportato, è escluso dalla gara d'appalto l'operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche se riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del D. Lgs 50/16, qualora:

**a)** sia dimostrato con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D. Lgs n. 50/16;

**b)** si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs 50/16;

**c)** sia dimostrato con mezzi adeguati che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, nei seguenti casi:

- significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

- vi sia stato il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d)** la sua partecipazione determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs 50/16, non diversamente risolvibile;
- e)** una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 50/16, non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f)** sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss. m. e ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato;
- g)** sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall' Osservatorio dell' ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h)** abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i)** non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero ( non ) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l)** pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- m)** si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- n)** sussistano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o l'operatore economico sia incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

6. Qualora l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 4 e 5, ne viene disposta l'esclusione dalla gara.

7. Nel caso in l'operatore economico, o il subappaltatore, si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs 50/16, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a

provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Qualora le misure di cui al punto 7 siano ritenute sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Qualora la sentenza di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con l'Amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nella procedura di gara, si provvederà a dare segnalazione all'ANAC.

13. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

### **10.1. Requisiti di idoneità professionale**

I concorrenti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 83 del D. lgs 50/2016, a pena di esclusione, devono essere in possesso del seguente requisito:

- iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

Sono ammessi a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente. I requisiti richiesti dovranno essere posseduti da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo pena l'esclusione di tutto il



raggruppamento e quindi anche dei componenti eventualmente in possesso dei prescritti requisiti che partecipano al R.T.I. stesso.

### **10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria**

Considerata la complessità del servizio oggetto dell'appalto, per partecipare all'evidenza pubblica, i concorrenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016 e dell'allegato XVII del suddetto Decreto, dovranno:

a) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015), un fatturato non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA di legge esclusa, da intendersi quale fatturato minimo complessivo nel periodo;

A tal riguardo, si specifica che, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre esercizi finanziari, il presente requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:  $\text{fatturato globale richiesto} / 3 \times \text{anni di attività}$ .

b) aver conseguito, negli ultimi due esercizi finanziari (2014-2015), un fatturato specifico derivante dall'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, pari almeno ad € 200.000,00, IVA di legge esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

A tal riguardo, si specifica che, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di due esercizi finanziari, il presente requisito di fatturato specifico deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula:  $\text{fatturato globale richiesto} / 2 \times \text{anni di attività}$ .

c) presentare i bilanci, o estratti di bilanci, relativamente agli ultimi due esercizi chiusi, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento del concorrente.

### **10.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale:**

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 6, del D. Lgs. n. 50/16 e dell'allegato XVII del suddetto Decreto, i concorrenti:

a) che attestino, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, l'esecuzione completa di almeno un appalto per servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati prioritariamente in ambito ambientale e/o sanitario e presso enti pubblici, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara. La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la produzione di apposito certificato di regolare esecuzione;

b) che siano in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021. In caso di RTI, ciascuna impresa associata deve essere in possesso della certificazione;

c) che siano in possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021. In caso di RTI, il requisito deve essere posseduto almeno dalla mandataria;

d) il cui responsabile di progetto abbia un'esperienza non inferiore a 5 anni in qualità di responsabile dei sistemi informativi in campo ambientale e/o sanitario, per progetti svolti presso enti pubblici.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 10.1, 10.2 e 10.3 dovrà essere attestato attraverso dichiarazione sostitutiva - **redatta utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE)** di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016, Allegato 2 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

#### **10.4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

In conformità a quanto previsto dagli artt. 81, commi 1 e 2, e 216, comma 13 del D.lgs. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del D.Lgs.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsti dal presente Disciplinare avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione n. 111/2012 e ss. mm. e ii. dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del D.lgs. 50/16, la documentazione dimostrativa dei citati requisiti deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà dell'Autorità di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Qualora, secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, vi siano documenti per i quali la verifica non possa avvenire tramite il predetto sistema AVCPASS (ovvero, a seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, tramite la banca dati nazionale degli operatori economici di cui al citato articolo 81), al concorrente cui la Fondazione ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'operatore economico che segue in graduatoria, verrà richiesto di presentare i mezzi di prova previsti dall'art. 86 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, con riferimento ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, la Fondazione chiederà la produzione della seguente documentazione esemplificativa: bilanci approvati, fatture, contratti, certificazioni di qualità ecc.

La Fondazione si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti sulla documentazione probatoria presentata e quella di chiedere le integrazioni che si dovessero rendere necessarie ai sensi dell'art. 85, comma 5, D. lgs. 50/2016.

In caso di mancata comprova o mancata conferma delle dichiarazioni rese con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa attestati in sede di gara, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara; la Fondazione potrà chiedere ai concorrenti, in

qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la Fondazione può:

a) procedere, in ogni momento, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, indicati nel bando di gara, escludendo l'offerente per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

b) revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

### **11. Validità dell'offerta**

L'offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 gg dal termine di cui al precedente punto 8.

### **12. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della seguente ripartizione:

*Offerta Tecnica:* fino ad un massimo di 75 punti su 100;

*Offerta Economica:* fino ad un massimo di 25 punti su 100.

Il punteggio complessivo assegnato a ciascuna offerta è quindi pari al risultato derivante da: punteggio "Offerta Tecnica" + punteggio "Offerta economica", determinati secondo i criteri più avanti specificati.

Sono escluse le offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura, ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

La Fondazione si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'assegnazione ovvero di procedere ad una assegnazione parziale senza che i concorrenti possano rappresentare pretese al riguardo.

La Fondazione si riserva di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa venga ritenuta congrua ed ammissibile.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto aggiudicatario, la Fondazione può valutare di procedere all'affidamento in favore del concorrente o dei concorrenti che seguono in graduatoria.

#### **12.a . Valutazione dell'offerta tecnica: elementi di valutazione.**

L'attribuzione del punteggio previsto per l'offerta tecnica avverrà sulla base dei seguenti criteri:

criteri generali	Punti max	Sub criteri	Punti max sub criteri
Implementazione del Polo Informativo Regionale e del Catasto dell'Informazione Ambientale e Sanitaria	10	- <i>Caratteristiche generali e di interoperabilità; Architettura del Sistema</i> - <i>Modello organizzativo</i> - <i>Sistema di supporto alle decisioni</i>	3 3 4
Sottosistema di raccolta dei dati	13	- <i>Modello operativo e caratteristiche tecniche del sistema di acquisizione dei dati</i> - <i>Servizi Web</i>	8 5
Sottosistema di elaborazione dei dati	13	- <i>Caratteristiche del sistema di definizione e calcolo degli indicatori</i> - <i>Georeferenzazione delle informazioni</i>	10 3
Sottosistema di fruizione <i>Portale Web; APP, open data; Servizi Web</i>	13		
Rispondenza ed efficacia delle soluzioni operative e metodologiche individuate per la sicurezza delle informazioni e la continuità operativa	7		
Rispondenza ed efficacia delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l'erogazione dei servizi di MAC e MEV	5		
Rispondenza ed efficacia delle soluzioni operative e metodologiche individuate per	8		

l'erogazione dei servizi di consulenza specialistica, supporto operativo, attività di avvio del sistema e formazione			
Pianificazione della qualità e parametri quali-quantitativi di valutazione proposti; Piano di Progetto	6		
	<b>TOTALE 75</b>		

L'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica viene effettuata attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per ciascuno dei sub-criteri di valutazione sopra riportati, ogni commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica, attribuisce un coefficiente variabile tra zero e uno, indicando al massimo due cifre decimali dopo la virgola. Quindi, la Commissione di gara calcolerà la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai componenti per ogni sub-criterio di valutazione, determinando così per ciascun criterio generale di valutazione il punteggio attribuito all'offerta. Con riferimento a ciascun criterio generale di valutazione di cui alla tabella, la Commissione procederà quindi alla riparametrazione dei punteggi attribuiti, assegnando il punteggio massimo previsto nella tabella per ciascun criterio generale al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto; agli altri concorrenti verranno quindi attribuiti punteggi proporzionali rispetto al primo.

La Commissione procede, quindi, al calcolo dei punteggi tecnici finali, sommando i punteggi come sopra riparametrati per ciascun criterio generale di valutazione.

Il risultato di tale operazione costituisce il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Se l'offerta tecnica non raggiunge la soglia minima di 40, la Commissione di gara non procederà all'apertura della Busta C, contenente l'offerta economica.

### **12.b. Valutazione dell'offerta economica**

La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto.

**Formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo:**

$$C_i(\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i(\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \left[ \frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right]$$

Dove

$C_i$ = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$ = valore del ribasso del concorrente i-esimo

$A_{soglia}$ = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,80$

$A_{max}$ = valore del ribasso più conveniente

### **13. Contributi di partecipazione alla selezione dovuti ai sensi della legge n. 266 del 23/12/2005 art. 1 comma 67 (Finanziaria 2006)**

E' dovuto il contributo di partecipazione alla gara, così come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n.266, e secondo le modalità indicate dalla Deliberazione dell'Autorità del 15 febbraio 2010, nella misura di € 35,00.

### **14. Documentazione da presentare**

#### **14.a Contenuto della Busta A- "Documentazione amministrativa"**

La busta "A" deve riportare la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e l'oggetto del bando.

All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione, a pena di esclusione:

**14.1. domanda di partecipazione - redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1** - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

14.1.1.nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;

14.1.2.nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

3. dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti del Committente nell'eventualità in cui la presente procedura di affidamento fosse sospesa o annullata in qualsiasi momento, neppure a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara;

4. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

5. indica le prestazioni che intende affidare in subappalto e la terna dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016;

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

**14.2. dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo il modello di cui all'Allegato 3, con la quale il concorrente dichiara:

1. i nominativi degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che nei confronti di tali soggetti non sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1, del Codice ovvero che nei confronti di tali soggetti sono state emesse condanne penali di cui all'art. 80, comma 1 (indicare quali) ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell'art. 80, comma 3, specificandone le modalità;
2. che l'operatore economico non ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list ma è in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente punto 10;
3. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. che nei propri confronti non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Nella medesima dichiarazione il concorrente dichiara, altresì:

1. di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016, per le percentuali ivi indicate;
2. l'Ufficio competente a cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge 68/99.

**14.3. dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - redatta utilizzando il **documento di gara unico europeo - DGUE** (Allegato 2) di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - con la quale il concorrente attesta :

- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci



accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) e comma 12, del D.Lgs 50/2016;
- il possesso dei criteri di selezione di cui alle lett. a), b) e c) del primo comma dell'art. 83 del D. Lgs 50/2016, come specificati ai punti 10.1, 10.2 e 10.3 del presente disciplinare:

- l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali, nel caso in cui tale iscrizione sia prescritta per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza;

- aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015), un fatturato non inferiore al doppio dell'importo posto a base di gara, IVA di legge esclusa, da intendersi quale fatturato minimo complessivo nel periodo;

- aver conseguito, negli ultimi due esercizi finanziari (2014-2015), un fatturato specifico derivante dall'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, pari almeno ad € 200.000,00, IVA di legge esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

- nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, l'esecuzione completa di almeno un appalto per servizi identici o analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati prioritariamente in ambito ambientale e/o sanitario e presso enti pubblici, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara;

b) il possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021;

c) il possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2013 rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021;

d) che il responsabile di progetto abbia un'esperienza non inferiore a 5 anni in qualità di responsabile dei sistemi informativi in campo ambientale e/o sanitario, per progetti svolti presso enti pubblici.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il concorrente dovrà, inoltre, presentare:

1. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere

stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];

2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del D.Lgs 50/2016

**(oppure)**

2. ►nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del del D.Lgs 50/2016:

a. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

b. ►dichiarazione, redatta secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5.1.2016 - resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;

c. ► dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

d.► dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

e.► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;

**14.4. ulteriore dichiarazione sostitutiva** in carta semplice, resa ai sensi del d.p.r. 445/2000, con la quale il concorrente attesta:

a. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett. c));

b. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d));

c. di non determinare con la propria partecipazione alla gara una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. e));

d. di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f));

e. che nel casellario informatico delle imprese, tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g));

f. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 o altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h));

g. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i));

h. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs 50/2016;

i. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D.Lgs 50/2016:

j. i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(oppure)

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(oppure)

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359

del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato autonomamente l'offerta.

k. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016).

Si precisa che:

1. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, utilizzando ciascuno il DGUE;
2. ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, utilizzando ciascuno il DGUE;
3. ■ le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs 50/2016, devono essere rese o devono riferirsi ai seguenti soggetti: titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;
4. ■ l'attestazione del requisito di cui di cui di cui all'art. 80, co. 1, deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80, co. 3, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In tali casi l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Le attestazioni di cui sopra nonché quella di cui all'art. 80, co. 5 lett. l) del D.Lgs 50/2016, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 80, co.3, del D.Lgs 50/2016), oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

**14.5. PASSOE**, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa AVCP, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Si precisa, al riguardo, che tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Contratti Pubblici - Servizi on line - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di partecipazione di soggetti collettivi, occorrerà attenersi alle specifiche modalità di acquisizione del PASSOE stabilite dall'ANAC. Si precisa altresì che il "PASSOE" non esonera in alcun modo l'operatore economico dall'obbligo di presentare le dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Disciplinare di gara in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

Per ulteriori informazioni ed istruzioni potrà essere consultato il sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

**14.6. documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria** di cui al paragrafo 7 e secondo le modalità ivi indicate, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 4, del D. Lgs. 50/2016. Pertanto, l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dall'art. 93, comma 8, D. Lgs. 50/2016, comporta l'esclusione dalla gara.

**14.7.** nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta (ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016), dichiarazione sostitutiva – di cui all' Allegato 3 - con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art. 93, co.7;

**14.8 la ricevuta del versamento effettuato in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per un importo pari ad euro 35,00 Codice identificativo gara (CIG) 6873794241**

Per maggiori chiarimenti sulle modalità di effettuazione di tale versamento è possibile consultare il sito web [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it);

**14.9. copia dei bilanci, o estratti di bilanci, relativamente agli ultimi due esercizi chiusi.**

**(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)**

**per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

**14.10** ► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

**14.11.** ► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

**14.12.** ► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

**14.13.** ► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

**nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

**14.14.** ► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

**14.15.** ► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

**14.16.** ► dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

**14.17.** ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**14.18.** ► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

**14.19.** ► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

**14.20.** ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

**nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

**14.21.** ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

**14.22.** ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE RICORRONO ALL'AVVALIMENTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016)**

**14.23** ► attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;

**14.24** ► dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, redatta in conformità al modello di cui all'Allegato 5, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs.50/2016, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato;

**14.25** ► originale o copia autentica del contratto, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato 6, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

**14.b Contenuto della Busta B – “Offerta Tecnica”.**



Tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare la dicitura “OFFERTA TECNICA” e l’oggetto del bando.

La busta B dovrà contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché una **RELAZIONE TECNICA** dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico, la descrizione dei servizi di gara offerti, secondo quanto dettagliato nello schema di offerta tecnica.

La suddetta **Relazione Tecnica**:

- a. dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- b. dovrà essere contenuta entro le 80 pagine, escluse le pagine relative ai *curricula*;
- c. dovrà essere redatta in carattere Arial di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola;
- d. dovrà contenere tutti gli elementi indicati nello Schema di relazione tecnica.

Lo schema di relazione tecnica è così composto:

1. Introduzione
2. Il Polo Informativo Regionale
  - Caratteristiche generali del sistema proposto
  - Architettura e caratteristiche tecniche
  - Conformità alla normativa ed alle linee guida nazionali ed internazionali
  - Interoperabilità
  - Sicurezza e Continuità operativa
  - Pianificazione e controllo delle attività di progetto
  - Modello organizzativo
  - Supporto alle decisioni
3. Il sottosistema di raccolta dei dati
  - Modello operativo e caratteristiche tecniche del sistema di acquisizione dei dati
  - Servizi Web
4. Il sottosistema di elaborazione dei dati
  - caratteristiche del sistema di definizione e calcolo degli indicatori
  - georeferenziazione delle informazioni
5. Il sottosistema di fruizione
  - Portale Web

- APP
- open data
- Servizi Web

#### 6. Manutenzione del Sistema (MAC e MEV)

#### 7. Altre attività

- Supporto operativo e consulenza specialistica
- Popolamento minimo del catasto in fase di avvio del PIR
- Avviamento e Formazione

#### 8. Piano di Progetto

#### 9. Piano di Qualità

I documenti e gli elaborati, costituenti l'offerta tecnica di cui al presente paragrafo, dovranno essere siglati in ogni pagina e sottoscritti in calce dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti, i documenti e le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento. Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi già costituiti, ovvero nel caso di GEIE, i documenti e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore della mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.

La Fondazione si riserva comunque la facoltà di integrare e/o specificare, nell'ambito del contratto, le modalità di esecuzione del servizio previste nell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.

La documentazione tecnica non dovrà in nessun caso contenere riferimenti economici, pena l'esclusione dalla procedura.

#### **14.c Contenuto della Busta C – “Offerta Economica”**

Tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e l'oggetto del bando.

L'offerta economica dovrà essere presentata in bollo, datata, siglata in ogni pagina e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dai legali rappresentanti delle eventuali imprese raggruppate. All'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara, deve essere allegato documento di identità del/i sottoscrittore/i.

Nella busta “C” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica secondo il modello predisposto dalla Fondazione (allegato 4) e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

- a) ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e lettere, IVA esclusa;
- b) ► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre e lettera;
- c) ► la stima e l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs 50/16.

Ai fini dell'individuazione degli importi offerti non verranno considerate eventuali cifre decimali oltre la seconda. Nel caso di discordanza fra le indicazioni in cifre e quelle in lettere, verranno ritenute prevalenti le seconde, salvo il caso di palesi errori materiali; in caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale.

Non saranno ammesse in nessun caso offerte condizionate o in aumento.

In caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi non ancora costituiti l'offerta economica dovrà essere siglata o sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono associarsi o consorziarsi. Nel caso di raggruppamento o consorzio già costituito, l'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante del soggetto mandatario capogruppo, ovvero dal legale rappresentante del consorzio.

#### **15. Adempimenti successivi all'aggiudicazione e stipulazione del contratto.**

Acquisiti gli atti dalla Commissione di gara, previa verifica e, ove ritenuto opportuno, approvazione della proposta di aggiudicazione, la Fondazione provvederà a deliberare l'aggiudicazione e ad effettuare le relative comunicazioni ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario. La stipulazione del Contratto resta comunque subordinata, oltre che alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

- a) alla costituzione di una cauzione o fideiussione a garanzia dell'esatto assolvimento degli obblighi contrattuali, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016;
- b) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative previste dal D.Lgs.159/2011;
- c) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione prevista dalle vigenti disposizioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva, la difformità rispetto a quanto richiesto o qualunque altra condotta suscettibile di determinare la mancata sottoscrizione del contratto determinerà la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione che, ove non si determini per l'annullamento dell'intera procedura, aggiudicherà la gara al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica in capo al medesimo della documentazione prevista al presente paragrafo.

All'atto della stipulazione del Contratto si procederà allo svincolo della garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario.

Nei confronti dei soggetti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione ai medesimi dell'avvenuta aggiudicazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni alle medesime condizioni proposte in sede di offerta dall'originario aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dall'articolo 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, altresì in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal contratto e dalla normativa vigente.

#### **16. Subappalto.**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/16, è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Fondazione, purché:

a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del cit. Decreto, la terna di subappaltatori. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta comunque e in ogni caso entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale complessivo.

La Fondazione procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Fondazione, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.

#### **17. Avvalimento**

Il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del d.lgs.50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo D. Lgs, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del d.lgs.50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, i concorrenti possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Il concorrente che intenda avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a. **attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**;
- b. una **dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del d.lgs.50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento ed una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Fondazione stessa a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ausiliato, entrambe redatte in conformità al modello di cui all'Allegato 5. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs.50/2016, nei confronti dei sottoscrittori, la Fondazione procederà ad escludere il concorrente e all'escussione della garanzia;
- c. **il contratto, in originale o copia autentica**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, redatto in conformità al modello di cui all'Allegato 6.

La Fondazione verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs.50/2016, se i soggetti della cui capacità il concorrente intende avvalersi, soddisfino i pertinenti criteri di selezione o se sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80; e, nel caso, impone al concorrente di sostituire i soggetti che non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'ausiliata.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

In relazione all'affidamento, la Fondazione esegue, in corso d'esecuzione, le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il responsabile unico del procedimento accerta, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza, in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Ha, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

La Fondazione trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'Aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità.

### **18. Accesso agli atti**

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs.2016, n. 50, il diritto di accesso è differito in relazione:

- a. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- c. al procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, fino all'aggiudicazione definitiva.

Per le informazioni e gli aspetti di cui alla lettera a), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo richieda al fine della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione al presente Disciplinare.

Fermi i divieti e i differimenti di cui ai commi che precedono, l'accesso agli atti è consentito mediante visione ed estrazione di copia, secondo le modalità e i tempi previsti dalla legge.

### **19. Tutela dei dati personali.**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ii., si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge. Con l'invio dell'offerta, i concorrenti esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali.

### **20. Procedure di ricorso**

Ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e delle modifiche ed integrazioni ad esso riportate dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/16, gli atti della presente procedura sono impugnabili, unicamente, mediante ricorso al TAR per la Basilicata entro trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione del provvedimento da impugnare e/o, nel caso di impugnazione degli avvisi con cui si indice l'evidenza pubblica che siano autonomamente lesivi, dalla loro pubblicazione.

### **21. Controversie contrattuali**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Potenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **22. Ulteriori informazioni e comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Fondazione ed i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti.

Si precisa che trova applicazione l'art. 76 D. Lgs n. 50/16.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio, diversamente la Fondazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## **23. Avvertenze**

Resta inteso che:

- a) la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel bando di gara, nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico, con rinuncia ad ogni eccezione;
- b) la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e/o l'aggiudicazione della gara non vincolano la Fondazione né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti. La Fondazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere, neanche a titolo di rimborso dei costi di partecipazione alla gara. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà, quindi, alcun risarcimento, compenso o indennizzo, ad alcun titolo;
- c) le offerte presentate dai concorrenti si intendono vincolanti per gli stessi per un periodo di 180 (centottanta) giorni a partire dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte medesime. Trascorso tale termine, i concorrenti potranno comunicare per iscritto la volontà di svincolarsi dall'offerta presentata.

## **24. Rinvio**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Disciplinare, si rinvia allo schema di contratto e alla normativa vigente in materia.

Il Presidente del CdA  
Dott. Giovanni Mussuto

---